

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto dai signori:

Dott. Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice relatore
Dott. Andrea Bernardino	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al [REDACTED] del ruolo concordati per l'anno 2014, promosso da

[REDACTED], con sede in Cagliari, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Racugno e dell'avv. Cristiano Cincotti, che la rappresentano e difendono per procura speciale, assistita dal dott. prof. Alessandro Danovi,

ricorrente

MOTIVI

1. [REDACTED] s.p.a. ha chiesto di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo con cessione di tutti i beni aziendali, con autorizzazione all'esercizio in continuità dell'attività aziendale, domandando inoltre domandato che il Tribunale volesse:

- autorizzare, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 4, l. fall. il regolare pagamento, anche per i crediti anteriori alla procedura e comunque assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1 c.c., dei lavoratori, e ciò in ragione dell'evidente strategicità che i lavoratori assumono nella prosecuzione del servizio pubblico oggetto dell'attività di [REDACTED];
- dare atto, per quanto occorrente, della continuazione del contratto di

servizio in essere con la Regione autonoma della Sardegna, alla luce della relazione redatta dal [redacted] che attesta *ex art. 186-bis*, comma 3, l. fall. la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento di [redacted]

La [redacted] si è riservata di presentare (ove non fossero ritenuti atti di ordinaria amministrazione non richiedenti autorizzazione alcuna in quanto operazioni autoliquidanti prive di incidenza sulla *par condicio creditorum*) istanza ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 1 e 3, l. fall. per essere autorizzata a contrarre finanziamenti relativi all'anticipazione bancaria delle fatture emesse verso Regione autonoma della Sardegna.

2. La domanda, in primo luogo, è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fall.

La società ricorrente, con il ricorso e nel successivo corso del procedimento, ha poi presentato tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall. e, specificamente:

- a) l'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) l'indicazione del valore dei beni;
- e) il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il piano e la documentazione sono stati accompagnati dalla relazione di un

professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), 1. fall., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Vertendosi in ipotesi di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis 1. fall., il piano contiene anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, e la relazione del professionista attesta che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

L'ammissione al concordato preventivo non è di ostacolo alla continuazione dei contratti pubblici in essere, risultando attestata dal professionista designato dal debitore sia la conformità al piano che la ragionevole capacità di adempimento.

La domanda di concordato è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero e pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese successivamente al deposito in cancelleria.

3. Il piano concordatario, secondo le indicazioni della società ricorrente, si fonda su tre principali direttrici:

- la prosecuzione temporanea dell'attività, limitatamente al servizio di trasporto pubblico previsto dalla convenzione e sino alla cessione in favore di terzi della flotta marittima di proprietà, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2015;
- la cessione della totalità dei beni di proprietà e, specificamente, della flotta marittima, derivante anche dalla necessità di privatizzare il servizio,

come imposto dalla legislazione nazionale vigente, la quale riflette le intese raggiunte dalle Autorità italiane con la Commissione europea nel quadro della procedura d'infrazione n. 2007/4609 avviata per supposta violazione del Regolamento (CEE) n. 3577/92;

- il realizzo di tutti i crediti e dell'ulteriore attivo, oltre che l'opposizione nelle competenti sedi, a tutela ulteriore della massa e della società, avverso la decisione della Commissione europea e la conseguente richiesta di Regione autonoma della Sardegna di restituzione degli importi erogati.

Nelle valutazioni della società ricorrente, il piano di liquidazione trova la sua forza nel fatto che non solo può garantire il migliore soddisfacimento in via concordataria della massa creditoria, ma può assicurare la prosecuzione di un servizio pubblico essenziale, con evidenti benefici sia per i fornitori che per l'intera popolazione regionale sarda, anche in termini di effetti macroeconomici.

La prosecuzione dell'attività di servizio pubblico di trasporto marittimo sulle quattro linee di comunicazione attive (Portovesme - Carloforte, Carloforte - Calasetta, La Maddalena - Palau e Bonifacio - Santa Teresa di Gallura), riguardante il collegamento della Sardegna alle sue isole minori e alla Corsica, è stata prevista sino al 31 dicembre 2015, sul presupposto della vigenza sino a tale data della convenzione con l'amministrazione regionale, la quale assicurerà, come indicato, una conveniente remunerazione del servizio di trasporto attraverso quote fisse giornaliere, con pagamenti fissi e, in parte, a saldo sulla base di rendicontazioni periodiche degli effettivi costi sostenuti e dei ricavi realizzati, nonché un conguaglio, a copertura dell'aumento dei costi gestionali, erogato sulla base di una rendicontazione annuale.

Nelle previsioni asseverate, mentre costi e ricavi si equipareranno in ragione della copertura prevista dalla convenzione -valutata tra l'altro la causa della crisi, estranea rispetto alla gestione su tali linee di comunicazione-, la prosecuzione aziendale potrà generare un flusso positivo di cassa in ragione del fatto che le somme riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna coprono non solo gli effettivi oneri, ma anche poste di natura prettamente economica e non monetaria, tra le quali gli ammortamenti della flotta.

Per contro, in ipotesi di cessazione dell'attività, la società dovrebbe sostenere maggiori costi, in via prededucibile, per il personale -che invece resterebbe in forza sino alla cessione a terzi-, per la permanenza in porto delle sette navi di cui è proprietaria, per gli oneri di mantenimento e guardiania, per le spese amministrative e di gestione societaria, invece riassorbite nella convenzione, mentre il prolungato disarmo delle navi potrebbe comportare la sensibile riduzione del loro valore.

La cessione delle navi nel contesto del concomitante affidamento tramite gara pubblica del contratto di servizio da parte della Regione autonoma della Sardegna potrebbe invece essere maggiormente vantaggioso per i creditori, specie di fronte all'eventualità di una liquidazione in tempi contratti o in sede fallimentare, qualora la modalità di cessione prevedessero una gara pubblica "a doppio oggetto".

4. E' affermazione consolidata nella giurisprudenza della stessa Suprema Corte in tema di concordato preventivo che il tribunale è chiamato a verificare la completezza e la regolarità della documentazione depositata a sostegno della domanda di concordato, avendo il legislatore inteso privilegiare i profili negoziali rispetto a quelli pubblicistici, rimettendo ai creditori la valutazione

in ordine alla convenienza o meno della soluzione proposta dal debitore.

L'autorità giudiziaria ha quindi il compito di controllare la regolarità della procedura, anche sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti giuridici idonei a consentirne un esito positivo, senza alcun ruolo tutorio degli interessi del ceto creditorio, che deve semplicemente essere posto in grado di esercitare correttamente il proprio giudizio di merito sulla base di una documentazione informativa completa e affidabile, illustrata dal professionista attentatore e, successivamente, dal commissario giudiziale.

Con riferimento alla fattibilità del piano, che è un presupposto di ammissibilità della proposta, il giudice deve comunque pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando tale doveroso controllo escluso dalla prevista attestazione del professionista.

Tuttavia, come indicato dalla Suprema Corte, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 11497).

5. Tutte le verifiche previste, nel caso di specie, hanno avuto senz'altro esito positivo, atteso che la ██████████ - ██████████

s.p.a. ha fornito elementi adeguati e sufficienti anche in merito:

a) alla prevista proroga del regime di convenzione con la Regione autonoma della Sardegna;

b) al termine entro il quale si prevede la cessione della totalità dei beni di proprietà, vale a dire la flotta marittima, indicato al 31 dicembre 2015;

c) al termine per la prosecuzione temporanea dell'attività relativa al servizio di trasporto pubblico previsto dalla convenzione, atteso che l'indicazione *“sino alla cessione in favore di terzi della flotta marittima di proprietà”* è da intendersi sino alla stessa data del 31 dicembre 2015;

d) all'adeguatezza dell'indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura, proprio perché fatta con riferimento al periodo 2014 - 2015;

e) al collegamento della procedura concordataria e della continuazione del servizio nell'attuale sistema di convenzionamento alla sua privatizzazione, in linea con la disciplina nazionale e europea.

Resta fermo che se nel corso della procedura l'esercizio dell'attività d'impresa dovesse cessare o risultare manifestamente dannoso per i creditori, il Tribunale potrà provvedere ai sensi dell'articolo 173 l. fall

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso,

1. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della 



2. delega quale Giudice alla procedura di concordato il dott. Vincenzo Amato;

3. nomina il dott. [redacted] e la dott. [redacted] Commissari giudiziali;

3. ordina la convocazione dei creditori per procedersi alle operazioni di voto all'udienza del 18 marzo 2015, ore 10, stabilendo il termine di dieci giorni prima per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

5. stabilisce il termine perentorio di quindici giorni entro il quale la ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma di euro 105.000,00 pari al 30 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, depositando libretto di deposito bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice delegato;

6. ordina che del presente decreto sia data, a cura della Cancelleria, pubblicità a norma dell'art. 17 l. fall., e comunicazione in via d'urgenza alla società ricorrente, al Commissario giudiziale e al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 15 gennaio 2015.

Il Giudice relatore e estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria oggi

Cagliari, il 16 GEN 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NELAULLERI